

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

*DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore*

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

VISTO l'art.1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208, che ha modificato il predetto articolo 1, comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, estendendone gli effetti al 2016;

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 4 gennaio 2016, n. 453, con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come modificato dall'art.1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VISTA la determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 3274 del 14 gennaio 2016 di approvazione dello schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art.1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

CONSIDERATO che la società EASY WORLD Ltd in data 1° febbraio 2016 ha presentato dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione di cui all'articolo 1, comma 643, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art.1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse in qualità di titolare di rete fisica di raccolta di scommesse;

ATTESO che in data 29 febbraio 2016 la società EASY WORLD Ltd ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art.1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208, divenendo Titolare con codice n. 72003;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.3 della citata determina del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 3274, il Titolare di rete "...che, per la raccolta delle scommesse, si avvale di sistemi informatici non collegati con il totalizzatore nazionale, è tenuto, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione e fino al momento del loro effettivo collegamento a detto totalizzatore, a comunicare ..., per il successivo riversamento ai sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta delle scommesse";

CONSIDERATO che il mancato riversamento dei dati di raccolta per l'anno 2016 non ha consentito all'Agenzia di effettuare la liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al D.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504;

VISTO l'art. 17 del Disciplinare sottoscritto dalla citata società, il quale prevede il versamento del canone di gestione a) per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, con scadenza entro il 16 luglio dello stesso anno, ovvero entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse per sottoscrizioni successive alla predetta data; b) per gli anni successivi due canoni di gestione semestrali da versare rispettivamente entro il 16 gennaio e il 16 luglio;

VISTO l'articolo 23, comma 2, lettere h), e l) del Disciplinare sottoscritto dalla citata società che prevedono, rispettivamente, a) la decadenza in caso di "mancato versamento delle somme dovute "...nei tempi e con le modalità stabilite dal disciplinare di raccolta delle scommesse e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni"; b) la decadenza in caso di "... impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di ADM";

ATTESO che alla data del 20 marzo 2017 la citata società non risultava aver effettuato né il versamento del canone per l'anno 2016 né quello per il primo semestre dell'anno 2017, né aveva comunicato i dati relativi alla raccolta delle scommesse effettuate nel corso dell'anno 2016 in assenza del collegamento con il totalizzatore nazionale;

VISTA la nota n. 32422 del 22 marzo 2017, con la quale l'Agenzia ha avviato il procedimento di decadenza dalla titolarità della raccolta delle scommesse ai sensi del citato articolo 23, comma 2, lettere h) e l), assegnando il termine del 31 marzo 2017 per il versamento delle somme dovute e la comunicazione dei dati di raccolta dell'anno 2016;

CONSIDERATO che alla data del 4 aprile 2017 la società EASY WORLD Ltd non risulta aver effettuato alcun versamento né alcuna comunicazione dei dati relativi alla raccolta dell'anno 2016;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, la decadenza, a far data dal 12 aprile 2017, dalla titolarità della raccolta delle scommesse n. 72003 di cui al Disciplinare sottoscritto in data 29 febbraio 2016, stipulata con la società EASY WORLD Ltd, con sede legale in PIETA' (MALTA), APARTMENT 21, CHARLES COURT (SUITE 166) ST. LUKE'S ROAD, PTA 1027.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Roma, lì 7 aprile 2017

Il Direttore dell'Ufficio

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993